AL PREFETTO DI MILANO
Corso Monforte, 31
20122 - Milano

RICORSO AI SENSI DELL'ART.203 CODICE DELLA STRADA

Il sottoscritto……..……., nato il…….……..

a....., residente in…….……..

e ivi domiciliato per gli effetti del presente atto.

PREMESSO DI AVER RICEVUTO

Accertamento di violazione-verbale di contestazione n° …….. di

infrazione del C.d.S. per la presunta violazione ……..……

Poiché l'accertamento operato appare infondato, illegittimo e ingiustificato, il sottoscritto intende proporre ricorso alla S.V. Ill.ma contro il suddetto accertamento-contestazione sulla base dei seguenti

MOTIVI

Non è stato rispettato il termine previsto dall'art. 201 del cds in merito alla notifica del verbale; in particolare il tempo trascorso tra la data dell'infrazione contestata e il reperimento delle informazioni (raccolte tramite apparecchiatura elettronica di rilievo) da parte dell'Ente è un tempo eccessivo, spropositato e rappresenta un vero e proprio eccesso di potere della PA come tale lesiva dei diritti del cittadino.
Eccesso di potere che si rileva, anche, nella stessa precisazione del verbalizzante laddove scrive che il termine per la notifica decorre dalla data dell'accertamento e non dell'infrazione; come se la PA volesse eludere il termine imposto e ridotto dal legislatore di 90 gg per la notifica dell'infrazione e giustificare e legittimare un ritardo di notifica che porterebbe di per sé all'annullamento del verbale di infrazione. Su questo tema si è già espresso anche il Ministero dell'Interno con nota n° 16968 del 7/11/2014 inviata proprio a codesta Prefettura, condividendo le perplessità segnalate proprio in ordine alla prassi adottata dal Comune di Milano che qui si contesta.
Si richiama, pertanto, qui la Sentenza della Corte Costituzionale, n° 198 del 17.6.1996, già richiamata dallo stesso Ministero dell'interno, in base alla quale risulta palesemente illegittima una interpretazione dell'art. 201 del Nuovo Codice della Strada, quale quella

praticata dal Comune di Milano, che abbia la pretesa di far decorrere i termini per la notifica della multa dalla data in cui la PA si ponga in grado di provvedere all'identificazione del destinatario. In tal modo, dice la Corte Costituzionale "l'inerzia o le disfunzioni organizzative della PA vengono a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino".
Si evidenzia infine che lo stesso termine previsto dall'art. 201 per la notifica è stato nel 2010 ridotto dal legislatore dall'orinaria misura di 150gg all'attuale di 90gg proprio in quanto termine a difesa, previsto per consentire al cittadino una plausibile possibilità di difesa di fronte alla contestazione di infrazione: la prassi che il Comune di Milano pretende di poter adottare è palesemente contraria, oltre a che alla citata sentenza, anche alla ratio della L. 120 del 29.7.2010 che ha operato tale riduzione. Una simile prassi rende di fatto inesistente il termine dettato dall'art. 201 e lascia di fatto la PA, a proprio totale arbitrio, vincolata al solo termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 28 L. 689/81.
A supporto di tutto quanto sopra evidenziato si richiama anche la recente giurisprudenza del Giudice di Pace di Milano (v. Sentenza n°13347 del 20/11/2014).
Per tutti questi motivi il sottoscritto

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, riscontrate l'infondatezza e l'illegittimità dell'accertamento operato,
Voglia annullare il verbale di accertamento e contestazione impugnato.

Si allega:
- verbale di accertamento

…… LUOGO ……., ….. DATA ……

…… FIRMA ……